



ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' LEGALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*"Codice dell'amministrazione digitale"*) modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (*"Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*);
- VISTO** l'articolo 32 (*"Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea"*) della Legge 18 giugno 2009, n.69 (*"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*) che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale (istituzione dell'Albo online");
- RICORDATO** che per "Albo online" (già Albo Pretorio) si intende il luogo virtuale dove vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone che siano portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria perché acquisiscano efficacia, ossia producano gli effetti previsti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*), come profondamente novellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*);
- RICORDATI** i requisiti tecnici di accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni precisati all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (*"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"*);
- VISTO** il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, istitutivo di AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- RICORDATO** che AGID ha per legge, tra gli altri compiti, *"l'emanazione di indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di tecnologie informatiche, promuovendo l'omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea"*;

VISTE	le "Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla Conservazione Dei siti web delle PA" elaborate da AGID e diffuse del maggio 2016;
RICORDATO	che le succitate "Linee guida" prevedono che <i>"le amministrazioni pubbliche individu(i)no tra i propri dipendenti anche il responsabile della pubblicazione, che di norma coincide con il responsabile della gestione documentale o, se previsto, con il coordinatore della gestione documentale"</i> ;
RICORDATO	che l'Albo online è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità enteroperabilità, così come previsto dall'articolo 53 del Codice dell'amministrazione digitale e dall'art. 6 del D.L gs. 33/2013;
VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (<i>"Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"</i>);
RICORDATA	la delibera ANAC 13 aprile 2016, n. 430 (<i>"Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"</i>);
VISTO	il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (<i>"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"</i>);
RICORDATO	l'articolo 88, comma 2 lettera k del CCNL Scuola del 29 novembre 2007" che recita: <i>"[Con il fondo sono, altresì, retribuite: (...) k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del PTOF]"</i> ;

EMANA L'ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' LEGALE

1. Documento di organizzazione della Pubblicità Legale

- 1.1 Il presente atto si riferisce alla pubblicazione di atti e documenti al cosiddetto Albo online (di seguito semplicemente "Albo") consultabile direttamente dal sito ufficiale dell'Istituzione scolastica.
- 1.2 Il documento che ne scaturisce è tenuto costantemente aggiornato dal dirigente con successive modificazioni così da costituire un "testo unico" interno in materia di organizzazione della pubblicità legale.
- 1.3 Le modificazioni sono denominate "Aggiornamenti del documento di organizzazione della Pubblicità Legale" e recano un numero progressivo.

2. Caratteristiche dell'Albo

- 2.1 Le caratteristiche dell'Albo richieste dalle norme sono soddisfatte mediante apposito contratto con l'azienda che fornisce il sistema documentale informatizzato. Tuttavia, il Responsabile della pubblicazione, nominato dal dirigente, vigila sulla perfetta e costante rispondenza delle caratteristiche del servizio fornito a quelle previste dalle norme, richiamate e puntualizzate dalle citate "Linee guida" emanate da AGID.
- 2.2 In particolare il sistema informatico deve:
 - a) registrare i documenti sequenzialmente e senza soluzione di continuità, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore;
 - b) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema stesso, mediante l'adozione di misure idonee a garantire il ripristino del sistema in caso di disservizi o temporanea indisponibilità dei dati e dei documenti, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non

- superiori a sette giorni;
- c) consentire il reperimento delle informazioni che riguardano i documenti registrati;
- d) consentire l'accesso alle informazioni del sistema da parte di soggetti interessati in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- e) produrre la referta, firmata digitalmente dal responsabile esterno della pubblicazione, contenente la dichiarazione di regolare avvenuta pubblicazione, l'indicazione del periodo di pubblicazione e il numero di registrazione a repertorio.
- f) consentire la produzione del repertorio giornaliero e annuale dell'Albo.

2.3 Inoltre l'Albo è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, così come previsto dall'articolo 53 del Codice dell'amministrazione digitale e dall'art. 6 del D.Lgs. 33/2013.

3. Accessibilità all'Albo dal sito istituzionale

3.1 L'indirizzo dell'Albo deve essere sempre e direttamente accessibile dalla pagina iniziale del sito informatico istituzionale. Il direttore dei servizi vigila affinché non si creino mai lacune temporali con interruzione del servizio.

3.2 La scuola indica all'utenza, direttamente nel sito ma anche tramite il personale addetto alle relazioni con il pubblico, le modalità di accesso all'Albo online. Inoltre, mette a disposizione di chiunque postazioni attrezzate per la consultazione dell'Albo online.

4. Modalità di pubblicazione all'Albo dei documenti informatici

4.1 La pubblicazione di un documento all'Albo può avvenire:

- a) in forma integrale
- b) per estratto (o "con omissis")
- c) mediante avviso.

5. Atti assoggettati alla pubblicazione

5.1 Nell'Albo vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti, in particolare le seguenti macro tipologie:

- a) i documenti previsti dall'ordinamento scolastico, soggetti alla pubblicità legale;
- b) provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- c) in generale, documenti dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e la cui efficacia dipende dalla diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati.

5.2 In particolare, sono soggetti a pubblicazione all'Albo per legge specifica:

- A) "Gli atti del consiglio di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo solo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato." (D. Lgs. 297/1994, art. 43.1,3).
- B) Convocazione delle assemblee dei genitori (D. Lgs. 297/1994, art. 15.5)
- C) Conferimento delle supplenze e supplenze annuali: provvedimenti di esclusione e provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze (avverso i quali è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati) (D. Lgs. 297/1994, art. 272.13, 525.1)

5.3 Sono altresì oggetto di pubblicazione obbligatorio gli atti di altre Pubbliche Amministrazioni trasmesse alla Scuola con esplicita richiesta, motivata a norma di legge.

6. Responsabili amministrativi richiedenti la pubblicazione

6.1 In coerenza con l'elenco di cui all'art. 5, sono identificati quali responsabili amministrativi preposti alle richieste di pubblicazione,

relativamente alle tipologie di documenti nell'elenco:

- a) il dirigente
- b) il direttore dei servizi generali e amministrativi;
- c) gli assistenti amministrativi, ciascuno sulla base delle mansioni assegnate;
- d) in caso di necessità, gli animatori digitali.

6.2 In Tabella II sono precisate, per ciascun soggetto abilitato a presentare richiesta di pubblicazione all'Albo, le tipologie di sua competenza.

7. Tempi di lavorazione

7.1 Il tempo di lavorazione dei documenti da pubblicare, inclusi gli allegati, non può superare i 5 giorni lavorativi a decorrere dall'insorgenza del documento (per esempio dalla data di approvazione di una delibera consiliare o dalla trasmissione da parte di terzi).

7.2 Sono fatte salve le situazioni di pubblicazione urgente (per es.: chiusura della scuola per motivi imprevisti).

8. Modalità di redazione dei documenti e obbligo della firma digitale

8.1 Sono pubblicati all'Albo:

- a) documenti informatici nativi, in formato pdf, sottoscritti con firma digitale;
- b) documenti informatici in copia per immagine: in questo caso occorre sia pubblicata anche la dichiarazione di conformità sottoscritta con firma digitale a cura del richiedente, in armonia con quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014; tuttavia in questo caso il

documento è trasmesso al Responsabile anche in formato testuale, in armonia con quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e dalla Circolare AgID 61/2013;

- c) documenti informatici contenenti copie o avvisi o estratti sottoscritti con firma digitale a cura del richiedente in armonia con quanto previsto dal DPCM 13 novembre 2014.

8.2 Il Responsabile della pubblicazione accerta la validità del certificato di firma digitale sui documenti pubblicati durante l'intero periodo di pubblicazione. I documenti con certificato scaduto o revocato sono annullati e sostituiti da un documento con certificato di firma valido, aggiornando senza ritardo l'Albo -line e dando evidenza del collegamento fra i due documenti.

9. Richieste di pubblicazione

9.1 Le richieste di pubblicazione da parte dei soggetti elencati all'art. 6 avvengono in ambiente digitale.

9.2 Il dirigente opera tramite l'Ufficio protocollo. Ciò significa che egli appronta i documenti, ma è l'ufficio protocollo a provvedere agli altri aspetti materiali della procedura di richiesta al Responsabile.

9.3 Le "pubblicazioni" e le richieste di pubblicazione cartacee sono nulle.

9.4 I soggetti preposti a fare richiesta di pubblicazione di norma inviano quest'ultima all'Albo almeno il giorno lavorativo precedente alla data di pubblicazione.

9.5 Ogni richiesta di pubblicazione è segnalata al Responsabile dal richiedente anche per mezzo dell'invio di una email.

9.6 La richiesta di pubblicazione da parte di terzi ("pubblicazione notificativa") è trasmessa dall'Ufficio protocollo all'Albo lavorata come se provenisse dall'ufficio stesso.

10. Esclusività dell'elenco in Tabella I e II

10.1 I richiedenti inviano tramite notifica al Responsabile soltanto documenti che ricadono nell'elenco di Tabella I e II.

10.2 Se ad un richiedente sembra necessaria la trasmissione al Responsabile di un documento non compreso nell'elenco di Tabella I e II, egli sottopone un quesito al dirigente. Finché il dirigente non fornisce risposta, il documento non è soggetto a pubblicazione.

11. Rispetto della privacy e richieste di pubblicazione parziale

11.1 I responsabili amministrativi, prima di inoltrare una richiesta di pubblicazione, hanno la responsabilità personale di predisporre i documenti affinché rispettino le norme sulla protezione dei dati personali.

11.2 E' sempre vietata la pubblicazione di documenti che contengano dati personali e, in modo particolare, quelli sensibili e giudiziari: per questi ultimi il richiedente propone la pubblicazione parziale del documento originale. In tal caso la pubblicazione è fatta per estratto e il richiedente specifica tale fatto al Responsabile nella maschera di Tabella III.

11.3 In generale la pubblicazione di documenti riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

12. Richiesta di annullamento di una pubblicazione

12.1 Con adeguata motivazione, il responsabile del procedimento amministrativo può richiedere al Responsabile l'annullamento di una pubblicazione.

12.2 La procedura di annullamento da parte del Responsabile è descritta dal decreto di individuazione dello stesso, citato in premessa.

13. Responsabile della Pubblicazione

13.1 Provvede alla Pubblicità legale ("affissione" all'Albo online) il Responsabile della Pubblicazione individuato dal decreto dirigenziale citato in premessa o, in sua assenza, i sostituti, definiti dal medesimo provvedimento.

13.2 Il Responsabile è abilitato dal dirigente alla pubblicazione all'Albo collegato al documentale in uso nella Scuola. Lo stesso dicasi per chi lo sostituisce.

13.3 Una volta ricevuta una notifica contenente richiesta di pubblicazione, il Responsabile controlla la richiesta: per ogni irregolarità procedurale rispetto a quanto stabilito dal presente Atto, e dalle norme, il Responsabile invia al richiedente una contronotifica per sanare le irregolarità, altrimenti invia il documento all'Albo. L'eventuale contronotifica è trasmessa per conoscenza anche al dirigente.

13.4 Al fine di provvedere alla pubblicazione legale il Responsabile, nei giorni in cui è in servizio, prende visione quotidianamente delle richieste trasmesse. Nei casi in cui il Responsabile, per qualsiasi ragione, non sia in servizio, provvede alla pubblicazione chi deve sostituirlo, secondo il decreto dirigenziale citato in premessa.

13.5 Infine il Responsabile entra in ambiente "Albo online" e pubblica il documento.

14. Pubblicazione

14.1 Le modalità di pubblicazione alle quali il Responsabile deve attenersi sono descritte nel decreto di individuazione citato in premessa.

15. Durata delle pubblicazioni

15.1 La durata delle pubblicazioni è sempre pari a **15 giorni interi e consecutivi**. Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Inoltre, se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

15.2 La pubblicazione all'Albo avviene nel rispetto del principio di temporaneità e del cd. "diritto all'oblio". Pertanto, decorso il termine di pubblicazione, il sistema informatico deve impedire la ricerca di qualsiasi esemplare del documento pubblicato tramite accesso alle proprie banche dati; inoltre, il sistema informatico deve segnalare la temporaneità delle informazioni pubblicate ai motori di indicizzazione e di ricerca, anche attraverso formati idonei e accorgimenti tecnici di dialogo con sistemi esterni all'ente. Il Responsabile della Pubblicazione controlla che quanto suddetto sia effettivamente realizzato dal fornitore dell'Albo online.

16. Scarto delle referte e dei documenti pubblicati

16.1 I documenti pubblicati e le referte sono eliminati dopo due anni interi dall'avvenuta pubblicazione, nel rispetto della procedura di scarto

descritta negli articoli 21 e 41 del codice dei beni culturali e con riferimento al proprio piano di conservazione (o "massimario di selezione") previsto dall'articolo 68 del Testo Unico della Documentazione Amministrativa.

16.2 I documenti pubblicati destinati alla conservazione sono inviati dal Responsabile al sistema di conservazione al termine del periodo di pubblicazione corredati della referta di pubblicazione prodotta e dei dati di registrazione e di pubblicazione

17. Vigore dell'Atto di organizzazione

17.1 Il presente Atto entra in vigore decorsi 15 gg dalla pubblicazione all'albo della relativa delibera.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI